Titolo III **FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE** **Art. 41.** **Ambito di applicazione e durata** 1. Il presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento militare. 2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente decreto, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto sulle procedure.	**Titolo III** **FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE** **Art. 41.** **Ambito di applicazione e durata** **2. Il presente titolo concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa, dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.** **Art. 41 bis** **Istituzione della contrattazione decentrata** **1. Con decreto interministeriale sentite le Rappresentanze Militari Centrali (Co.Ce.R.) sono individuate le materie attribuite alla competenza del Comandante di Corpo, per la ripartizione dei fondi previsti dall'art. 53 del presente Decreto.** **2. Gli accordi sulle materie oggetto di**	41 bis/1 La necessità di una concertazione decentrata risponde all'esigenza di individuare una soluzione, a livello locale, di problematiche che la concertazione di livello centrale non può risolvere.

Art. 42.
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'art. 14 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono incrementati, dal 1 gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:

LIVELLO	EURO
V	30,20
VI	32,10
VI bis	33,60
VII	35,10
VII bis	36,70
VIII	38,40
IX	42,20

contrattazione decentrata sono assunti dal Comandante di Corpo o da suo delegato di livello dirigenziale, e da un comitato, designato dal Consiglio di Base, costituito da un Delegato per ogni Ruolo del personale dell'Amministrazione.

3. Per le materie oggetto di concertazione decentrata, gli uffici competenti applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non interverranno i nuovi accordi decentrati.

Art. 42.
Nuovi stipendi

1. Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, stabiliti **dall'art. 9 del D.P.R. 05 novembre 2004, n.301, del biennio economico Polizia 2004-2005, sono incrementati, dal 1° gennaio 2006, dei seguenti punti parametrali previsti dal art. 2, comma 4, del D.Lgs 30 maggio 2003, n.193:**

GRADI	Parametro 2005	Punto parametrale
Tenente Colonnello Maggiore	150,0	154.50
Capitano	144,50	154.50
Tenente	139,00	154.50
Sottotenente	133,25	154.50
Luogotenente	139,00	154.50
Maresciallo A.s.UPS (con 8 anni nel grado)	135,50	154.50
Maresciallo A.s.UPS	133,00	154.50
Maresciallo Capo	128,00	154.50
Maresciallo Ordinario	124,00	154.50
Maresciallo	120,75	154.50
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	154.50
Brigadiere Capo	120,25	154.50
Brigadiere	116,25	154.50

42/1
L'aumento del punto parametrale dovrà essere pari o superiore al calcolo dell'inflazione reale secondo i dati ISTAT nell'ultimo quadriennio, sottraendo dal totale la quota in percentuale assegnata agli aumenti contrattuali dei due ultimi bienni (2004-2005 pari al 5,01%), al cui totale dovrà essere aumentato sommando l'aliquota media annua (in percentuale) di inflazione calcolata secondo i dati istat nell'ultimo biennio.
ESEMPIO
Inflazione reale: 2002 2.5%, +
2003 2.5%, +
2004 2,0%, +
2005 1,8%, -
tot. infl. quad. 8,8%
inf. media annuale 2,2%
Cont.Econ.2002-2003 3,7%, -(indicativo)
Cont.Econ.2004-2005 5,01% +
Aliquota media dell'ultimo biennio
2004-2005 1,9% x 2 = 3,8%
Totale nel biennio 7,6% - 5,01% =2,59% +
8,80 – 8,71 =0,09
2,59 x 2 = 5,18 + 0,09= 5,27% medie nel biennio
nel calcolo si dovrà tener conto anche dell'andamento dell'inflazione reale dei primi 8 mesi dell'anno (gen-Ago) pari a 2,11% che è superiore all'inflazione media annuale del biennio precedente (1,9%)

2. Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2003, sono ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

LIVELLO	EURO
V	18,90
VI	20,00
VI bis	21,00
VII	21,90
VII bis	22,90
VIII	24,00
IX	26,30

3. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono:

LIVELLO	EURO
V	8.776,59
VI	9.675,07
VI bis	10379,57
VII	11.082,86
VII bis	11.861,89
VIII	12.643,32
IX	14.437,35

4. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 13, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.

Vice Brigadiere	112,25	154.50
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	154.50
Appuntato Scelto	111,50	154.50
Appuntato	108,00	154.50
Carabiniere Scelto	104,50	154.50
Carabiniere	101,25	154.50

I dati sono solo indicativi.
Il punto parametrale potrebbe essere pari a 163, che si ottiene moltiplicando il p.p. attuale di 154,50 x (5,27 + 0,21=5,48 arr. 5,50) = 162,997 arr 163

	Para metro	Punto Para metro	mensile lordo	annuale lordo
TC//M	150,00	163,00	2037.5	24450.00
Cap	144,50	163,00	1962.79	23553.50
Ten	139,00	163,00	1888.08	22657.00
S.Ten.	133,25	163,00	1809.98	21719.75
Lgt	139,00	163,00	1888.08	22657.00
Sups 8	135,50	163,00	1840.54	22086.50
Sups	133,00	163,00	1806.58	21679.00
Mar Ca	128,00	163,00	1738.67	20864.00
Mar. Od.	124,00	163,00	1684.33	20212.00
Mar.	120,75	163,00	1640.19	19682.25
Brig.C. 8	122,50	163,00	1663.96	19967.50
Brig.C.	120,75	163,00	1640.19	19682.25
Brig.	116,25	163,00	1579.06	18948.75
V.Brig..	112,25	163,00	1524.73	18296.75
App.S. 8	113,50	163,00	1541.71	18500.50
App.S.	111,50	163,00	1514.54	18174.50
App.	108,00	163,00	1467.0	17604.00
Car.Sc. Fin Sc.	104,50	163,00	1419.46	17033.50
Car/Fin	101,25	163,00	1375.31	16503.75

Indicativo calcolando su 5,50% su p.p. 163

Art. 43. **Effetti dei nuovi stipendi** 1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico. 4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:		

Livello		Feriale	Festività o Notturna	Notturna Festiva
V	€	9,65	10,91	12,59
VI	€	10,26	11,60	13,39
VI Bis	€	10,74	12,14	14,00
VII	€	11,71	13,24	15,27
VII Bis	€	11,71	13,24	15,27
VIII	€	12,27	13,87	16,01
IX	€	13,48	15,24	17,58

Art. 44.
Indennità pensionabile

1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'art. 16 del biennio economico Polizia 2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento militare sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti importi mensili lordi: a) dal 1 gennaio 2002:

GRADO	EURO
Tenente colonnello e Maggiore	677,60
Capitano	665,00
Tenente	659,00
Sottotenente	632,20
Maresciallo aiutante s. U.P.S e Maresciallo aiutante	643,70
Maresciallo capo	614,70
Maresciallo ordinario	595,60
Maresciallo	577,00
Brigadiere capo	592,90
Brigadiere	557,90
Vice Brigadiere	555,20
Appuntato scelto	499,40
Appuntato	454,60
Carabiniere scelto e Finanziere scelto	415,80
Carabiniere e finanziere	382,50

b) dal 1 gennaio 2003

Grado	Euro
Tenente colonnello e Maggiore	716,00
Capitano	702,70
Tenente	696,30
Sottotenente	668,10
Maresciallo aiutante s. U.P.S. e Maresciallo aiutante	680,20
Maresciallo capo	649,60
Maresciallo ordinario	629,40
Maresciallo	609,70
Brigadiere capo	626,50
Brigadiere	589,50
Vice Brigadiere	586,60
Appuntato scelto	527,70
Appuntato	480,40
Carabiniere scelto e Finanziere scelto	439,40
Carabiniere e finanziere	404,20

Art. 45. **Indennità integrativa speciale** 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo settimo-bis è attribuita l'indennità integrativa speciale nella misura di euro 541,29 mensili lordi.	**Art. 45.** **Indennità integrativa speciale** **Articolo abrogato, poiché l'indennità integrativa è stata assorbita dal sistema di calcolo parametrale, ai sensi dell'art. 9 comma 4, del D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.**	
	Art. 45 Bis **Vice Dirigenza** **1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D. Lgs. 165/2001 è istituita l'indennità di "vice dirigenza" per il personale, appartenente al Ruolo Ispettori, impiegato in incarichi di Comando o di responsabilità connessi anche all'espletamento di funzioni amministrative.** **2. A tal fine, con decreto interministeriale, e di concerto con le rappresentanze militari centrali, sono individuati gli incarichi di comando e/o di responsabilità che danno luogo all'attribuzione della qualifica funzionale di "vice dirigente".** **3. Al personale di cui al comma 2 è attribuita, in aggiunta all'indennità di cui al comma 4 del presente articolo, l'indennità supplementare mensile di comando di cui all'art. 52 comma 3 del D.P.R. 164 16 giugno 2002.** 4. **L'indennità per la "vice dirigenza" di cui al comma 1 del presente articolo è determinata nella misura fissa annua pari a venti (20) volte il valore del punto parametrale di cui alla tabella n. 4 del D. Lgs. 30 maggio 2003 n, 193.**	45 bis/1 Con questo articolo si vuole inserire fra gli aventi diritto anche la categoria degli Ispettori che abbiano determinati incarichi di comando.
Art. 46. **Trattamento di missione** 1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista	**Art. 46.** **Trattamento di missione**	

autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia. 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. 3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. 4. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.		
	4. Bis Al personale in quiescenza chiamato a testimoniare dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria e/o militare su fatti accaduti in servizio, compete il trattamento economico di missione previsto per legge sulle missioni e successive modificazioni.	46/4 bis La norma sana un principio comune a tutte le FF PP per il personale in quiescenza che si vede costretto ad anticipare delle somme di denaro, a volte anche ingenti, per essere presente alle udienze del Tribunale per fatti accaduti in servizio.
5. La maggiorazione dell'indennità oraria di	5. La maggiorazione dell’indennità oraria di	46/5

missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00 per ogni ora. 6. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell' ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.	missione, prevista dall'articolo 46, comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminate **in euro 8,00** per ogni ora.	Adeguamento dell'indennità oraria.
	6. **Bis Detto beneficio, pari a euro 22,60, è elevato ad Euro 30.00.**	46/6 bis Adeguamento dell'indennità per pasti consumati.
	6. **Ter Il personale impiegato in servizi, nell'ambito delle rispettive competenze, per ragioni di sicurezza dovuti al particolare incarico, può consumare il I° e/o II° ordinario anche in altri locali che non siano quelli del proprio reparto di appartenenza.**	46/6 Ter Si stabilisce che il personale impiegato in servizi fuori dal proprio territorio può a richiesta consumare i pasti in altre strutture dell'amministrazione.
	6. Quater Il personale che abbia diritto alla consumazione dei pasti, ma che per esigenze personali non ne fruisce, dietro richiesta scritta, è esonerato, in via permanente od in via temporanea, dall'obbligo di presenza.	46/6 Quater Il personale che non vuole consumare i pasti approntati dall'Amministrazione per la mensa di servizio è esonerato dall'obbligo di presenza.
7. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. 8. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.		
9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro 100,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in	9. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di euro **120,00** per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in	46/9 L'indennità forfetaria viene aumentata in percentuale all'andamento del costo della vita secondo i codici ISTAT.

alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e dell'85 per cento della somma forfettaria. 10. A decorrere dal 1 gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni. 11. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione. 12. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio. 13. Fermo restando quanto stabilito al comma 10, le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.	alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’amministrazione. A richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’85 per cento della somma forfettaria.	
Art. 47. **Trattamento economico di trasferimento**	**Art. 47.** **Trattamento economico di trasferimento**	
1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite	1. L’amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d’ufficio, come previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede a stipulare apposite	47/1 Si ritiene utile aumentare la portata massima dei quintali in ragione della necessità di date adeguato riconoscimento alle esigenze familiari.

convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.	convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo **di 100 quintali**.	
2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.	2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo **di euro 800,00 mensili, estensibili a 1.000,00 euro per gli alloggi ubicati nelle metropoli,** fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore **a sei mesi, estensibile a 12 per le località metropolitane.**	47/2 Diventa indispensabile aumentare le quote di rimborso per i canoni di fitto prevedendo due diverse tipologie di alloggi in fitto in ragione della loro ubicazione geografica: aree metropolitane, così come stabilito dalla normativa sugli Enti Locali (nella fattispecie quelli oltre i 500.000 abitanti); altri centri, tutti quelli che non rientrano nella prima ipotesi. La suddivisione si è resa necessaria in ragione delle diverse possibilità di reperire alloggi in locazione, sia relativamente all'aspetto economico sia all'aspetto delle disponibilità materiale.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi. 4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.		
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.	5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento **di euro 1.800,00.** Tale indennità è corrisposta nella misura **di euro 800,00** al personale senza famiglia a carico o al seguito.	47/5 L'indennità di trasferimento viene aumentata in percentuale all'andamento del costo della vita secondo i codici ISTAT.
6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel		

domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova sede di servizio all'estero. 7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune. 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno successivo dall'entrata in vigore del presente decreto.	**Art. 47 Bis** **Reperibilità.** 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale collocato quale reperibile ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è corrisposta un'indennità di euro 10,00. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale collocato quale reperibile, ai sensi dell'art. 64 legge 1° aprile 1981, n. 121, in caso di effettivo intervento sul posto di lavoro, per il solo espletamento dell'attività di servizio, oltre l'indennità prevista dal comma 1, è corrisposta una ulteriore indennità di euro 15,00 lorde. La prestazione connessa all'intervento non può superare, normalmente, la durata dell'orario ordinario di lavoro e deve essere retribuita come lavoro straordinario. 3. L'indennità di cui al comma 2, è corrisposta, anche, a tutto il personale che, pur non essendo stato collocato reperibile ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia chiamato ad intervenire, furori dall'orario di servizio, per attività istituzionali, dirette od indirette, correlate all'evento che ha determinato l'intervento del "reperibile". 4. Gli importi delle indennità di cui ai commi 1 e 2, possono essere ulteriormente incrementati	47 bis/1 Viene aumentato l'indennità di reperibilità 47 bis/2 E concessa un ulteriore indennità a chi sia reperibile è debba intervenire fuori dall'orario di servizio. 47 bis/3 Anche al personale che non sia reperibile, ma che venga chiamato ad intervenire unitamente alla persona reperibile spetta la medesima indennità di intervento di coloro che sono reperibili. 47 bis/4 per l'incremento dell'indennità di reperibilità gli

	attingendo dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali previsti dall'art. 53, dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301 e dall'articolo 53 del presente decreto, secondo le modalità stabilite dall'articolo 41bis.	stanziamenti possono essere utilizzati attingendo dai fondi previsti dall'art. 53 "Efficienza dei servizi Istituzionali"
	5. Il personale di cui al comma 1° del presente articolo non potrà essere impiegato difformemente da quanto previsto all'art. 64 legge 1° aprile 1981, n. 121.	47 bis/5 Il personale di reperibilità non potrà essere impiegato per ragioni diverse dalle finalità della legge.
	6. I turni di reperibilità dovranno essere programmati, su base bi – settimanale, in ogni reparto, devono risultare da formali atti interni e debbono essere determinati seguendo un criterio di rotazione fra tutto il personale.	47 bis/6 Per dar modo al personale un organizzazione personale e familiare i turni di reperibilità saranno calendarizzati secondo un programma su base bisettimanale.
	7. Il personale non può essere collocato quale "reperibile", ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella giornata antecedente e nella giornata susseguente il riposo settimanale e la partenza od il rientro dalla licenza.	47 bis/7 È fatto divieto all'Amministrazione di impiegare il personale, nelle giornate antecedenti e susseguenti il riposo e la partenza ed il rientro dalla licenza..
	8. Il personale impiegato in servizi organizzati stabilmente in turni, interni e/o esterni, che coprono l'intera giornata non può essere collocato quale "reperibile"ai sensi dell'art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121.	47 bis/8 Il personale impiegato in turni in quinta (Piantoni, NORM, Centrali Operative) sono esentati dalla reperibilità
	9. Il personale unico affidatario di prole convivente con meno di 12 anni è esentato dall'impiego della reperibilità.	47 bis/9 La norma si rende necessaria al fine di tutelare adeguatamente la paternità e la maternità.
Art. 48. **Servizi esterni**	**Art. 48.** **Servizi esterni**	
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'articolo 50 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato nella misura di euro 6,00.	1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e del articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.	48/1 Adeguamento dell'indennità, **passando da giornaliera a oraria**

	164, è rideterminato nella misura di euro 1,30 oraria. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale impiegato in servizi esterni non rientranti fra quelli previsti all'articolo 42 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, all'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e del articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ivi inclusi quelli comandati quali "Carabinieri di Quartiere", di durata non inferiore a tre ore, è attribuita una indennità pari a quella di cui all'art. 48 del presente decreto. 3. Il personale che abbia superato il 50° anno di età è esentato, salva espressa dichiarazione di assenso dell'interessato, dall'espletare servizi notturni compresi fra le ore 22.00 e le ore 06.00 e dai servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede. **Art. 48 Bis** **Servizi interni** 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi continuativi interni, programmati in turni che coprano l'arco orario delle 24 ore, di durata non inferiore a tre ore, è attribuita una indennità pari a quella di cui al comma 1 dell'art. 48 del presente decreto. **Art. 48 Ter** **Servizi ad elevato contenuto tecnico - scientifico** 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personal impiegato in attività ad elevato contenuto tecnico (operatore telematico, referente telematico, focal point, artificiere,	48/2 Indennità estesa anche al Carabiniere di Quartiere con indennità oraria anziché giornaliera compresi tutti i servizi esterni generici. 48/3 Il personale che ha supero i 50 anni di età è esentato dal espletare servizio notturni e di O.P. 48 Bis/1 L'indennità esterna viene estesa anche al personale delle Centrali Operative, Centro Trasmissioni, Crittografii e Piantoni, **in indennità oraria interna di turnazione.** 48 ter/1 viene estesa l'indennità al personale impiegato in materie specialistiche quali LASS, RT, FP, RIS, OT.

	addetto al L.A.S.S., addetto al R.I.S.) è attribuita una indennità forfetaria giornaliera pari a due terzi del massimo giornaliero attribuibile con l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 48 del presente decreto.	
Art. 49. **Indennità di ordine pubblico**	**Art. 49.** **Indennità di ordine pubblico**	
1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.	1. L'indennità di ordine pubblico fuori sede di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta, per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di **euro 35,00**.	49/1 Adeguamento dell'indennità
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 10 citato al comma 1.		
3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.	3. L'indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno quattro ore, nella misura unica di **euro 20,00.**	49/3 Adeguamento dell'indennità
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può completare il previsto turno di quattro ore.		
5. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.		
Art. 50. **Attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86**		
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni legislative di settore, è impegnato in		

esercitazioni od operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro non è assoggettato, durante i predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 è attribuita per i giorni di effettivo impiego un'indennità speciale di impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro nella seguente tabella

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO			
GRADO	FASCIA	LUNEDI VENERDI	SABATO DOMENICA
Carabiniere e Finanziere	I	62,00	124,00
Carabiniere Scelto Finanziere Scelto	II	66,00	131,00
Appuntato Scelto Vice Brigadiere	II	66,00	131,00
Brigadiere	III	72,00	143,00
Brigadiere Capo	III	72,00	143,00
Maresciallo	III	72,00	143,00
Maresciallo Ordinario	III	72,00	143,00
Maresciallo Capo	III	72,00	143,00
Maresciallo A.s.U.P.S. Luogotenente	III	72,00	143,00
S. Tenente	IV	85,00	165,00
Tenente	IV	85,00	165,00
Capitano	IV	85,00	165,00

Maggiore	IV	85,00	165,00
Tenente Colonnello	IV	85,00	165,00

Art. 51.
Indennità di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 1, del biennio economico Polizia 2000-2001 è rideterminata nella misura lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1 maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del secondo quadriennio normativo Polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.

Art. 52.

Indennità di impiego operativo per attività di

Art. 51.
Indennità di presenza notturna e festiva

1. **A decorrere dal** 1° gennaio 2006**, al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22.00 e le ore 06.00, è corrisposta un'indennità oraria di euro 5,00.**

51/1
Adeguamento dell'indennità

2. A decorrere dal **1° gennaio 2006,** al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2 giugno, il compenso di cui al comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, modificato dall'art. 51 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminate nella misura lorda di euro 45,00**.**

51/2
Adeguamento dell'indennità

3. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nel giorno del 5 Giungo, anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, viene corrisposto un compenso pari a quello di cui al comma 2 del presente articolo.

51/3
Riconoscimento dell'annuale Fondazione dell'Arma dei Carabinieri come festività particolare.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nel giorno del 21 giugno, anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, viene corrisposto un compenso pari a quello di cui al comma 2 del presente articolo.

51/4
Riconoscimento dell'annuale Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza come festività particolare.

Art. 52.

Indennità di impiego operativo per attività di

aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. 2. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare destinatario dell'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel quadro generale dell'espletamento dei compiti istituzionali, compete un emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto. Detto emolumento compete, all'atto del passaggio al grado o anzianità superiore, nella misura corrispondente al nuovo grado o anzianità. 3. Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi della	**aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità.** 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative. **1.** Bis Le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità.sono portate al 98 percento**.**	52/1 Riformulazione dell'articolo. 52/1 Bis Aumento della percentuale di cumulo da 95 a 98 %.

Polizia ad ordinamento militare è attribuita l'indennità richiamata al comma 3. 5. L'indennità di imbarco di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità operative. 6. Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.	**6.** Al personale della Polizia ad ordinamento militare in possesso del brevetto di abilitazione al lancio con il paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso i reparti di pronto impiego, spetta l'indennità di aeronavigazione, di cui all'art. 5 della legge sulle indennità operative, nelle misure e con le modalità previste per il personale delle Forze armate.	52/6 Riformulazione dell'articolo
7. Al personale della Polizia ad ordinamento militare, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l'indennità mensile di imbarco di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità operative percepita dal personale in forza presso il Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).	**6. Bis Le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità.sono portate al 98 percento.**	52/6 Bis Aumento della percentuale di cumulo delle indennità da 95 a 98 %
8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 55 per cento.	8. Le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella "A" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, registro n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 60 per cento.	52/8 Elevazione della percentuale dell'indennità da 55 a 60 %
	9. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale specializzato quale "sciatore" e "rocciatore", nelle giornate di effettivo impiego di specialità, è attribuita una indennità giornaliera di euro 5,00. Detta indennità non è cumulabile con quelle di cui al comma 12 del presente articolo.	52/9 È corrisposta una indennità anche a sciatori e rocciatori impiegati nella specialità.
	10. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale di	52/10

	ogni ruolo e grado è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di euro 15,00 per la pulizia delle uniformi e dei suoi accessori. Le amministrazioni possono, in aggiunta, stipulare convenzioni con esercizi commerciali a carattere locale.	Si corrisponde a tutto il personale un'indennità che copra parte delle spese di lavanderia per la pulizia del proprio corredo militare.
	11. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale di ogni ruolo e grado è corrisposta un'indennità forfettaria mensile di euro 7,00 per la cura della persona. Le amministrazioni possono stipulare, in aggiunta, convenzioni con esercizi commerciali a carattere locale.	52/11 Si corrisponde a tutto il personale un indennità che copra parte delle spese per la cura della personale, sia per il personale maschile che femminile.
	12. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale che viene impiegato in servizi in zone di alta montagna, sopra i 1.500 m.s.l., è corrisposta una indennità giornaliera pari a euro 5,00.	52/12 Viene corrisposta un'indennità di alta montagna, così come già effettuato da altre Forze di polizia.
	13. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale che espleta servizio nelle isole minori, con l'esclusione delle Isole dell'Elba e Capri, è attribuita una indennità giornaliera pari ad euro 5,00.	52/13 Viene corrisposta un'indennità al personale che espleta servizio nelle isole minori o in quelle disagiate.
	14. L'indennità di cui al comma 13 del presente articolo si applica al personale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, impiegato stabilmente nelle sedi disagiate, risultante da apposito elenco emesso dai rispettivi Comandi Generali, così come disposto dall'articolo 63 Octies decies del presente decreto.	52/14 Viene stabilito che per le sedi disagiate viene corrisposto una indennità al personale che presti servizio in quelle località.
	15. Dal mese successivo all'approvazione del presente decreto, al personale dotato di telefono cellulare assegnato dall'amministrazione per ragioni di servizio è corrisposta una indennità di euro 5,00 giornaliera, per ogni giorno di dotazione del telefono, con esclusione dei periodi di assenza giustificata.	52/15 Il personale dotato di telefono cellulare assegnato dall'amministrazione per ragioni di servizio è assegnata l'indennità giornaliera
	Art. 52 Bis. Indennità supplementare mensile di Comando.	

	1. I Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, entro 30 giorni dall'approvazione del presente decreto, individueranno i comandi/incarichi ai cui titolari spetta percepire l'indennità di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n.78, prevista per il personale delle Forze Armate.	52 bis/1 Indennità che già viene assegnata alle Forze Armate e la recente disposizione del TAR Lazio ha ulteriormente precisato i contorni dell'indennità
Art. 53. **Efficienza dei servizi istituzionali** 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'articolo 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al presente decreto: a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto. 2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.	**Art. 53.** **Efficienza dei servizi istituzionali**	
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;	3. Le risorse indicate al comma 1, sono assegnate, ai Comandi Regione e paritetici, con decreto interministeriale, in proporzione alla forza organica. Queste, previa concertazione tra il Comandante di Corpo e gli organismi di rappresentanza militare di Base (Co.Ba.R.), sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del	53/3 Viene istituita la concertazione decentrata a livello Regionale che vedrà i COBAR negoziare con il Comandante di Corpo,così come avviene per le altre Forze di polizia.

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria. 4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.	Corpo della guardia di finanza; c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale; d) compensare la presenza qualificata; e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi; f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.	
Art. 54. **Orario di lavoro** 1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.	**Art. 54.** **Orario di lavoro** 1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. Ove l'amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali, esso si	54/1 Programmazione settimanale dei servizi da affiggere alla bacheca del reparto preventivamente programmato

	svolge per turno continuativo. Ove l'amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali, esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata fino al completamento dell'orario d'obbligo.	con previsione settimanale fissate all'albo entro le ore 13.00 del venerdì antecedente la settimana, salvo eccezionali e documentabili esigenze di servizio**.**
	1. **Bis** Il personale che debba prestare il turno di servizio nell'arco notturno 22.00/06.00 deve essere lasciato libero da qualsiasi impegno nelle otto ore precedenti l'inizio del servizio. Il personale comandato di servizio per l'arco orario 22.00 / 06.00 dovrà esserne informato entro le ore 13.00.	54/1 bis Si da modo al personale di riposarsi adeguatamente prima di intraprendere il servizio notturno.
	1. **Ter** Il personale che, per inderogabili ed eccezionali e temporanee esigenze di servizio, sia comandato per l'effettuazione dell'orario giornaliero in due distinti turni di servizio, ad esclusione di eventuale servizio in straordinario, è corrisposta una indennità forfetaria giornaliera di euro 15.00. Le disposizioni dovranno trovare traccia ed essere documentate e trascritte, sul memoriale di servizio. Sono esclusi dall'indennità i Comandanti di reparto o sezione.	54/1 ter Indennità al personale impiegato in turni spezzati per eccezionali e temporanee esigenze di servizio.
	1. **Quater** Il personale non può essere impiegato, di massima, per più di 12 ore giornaliere, compreso lo straordinario. Detta limitazione non ha valore per il personale impiegato in missioni fuori dal territorio nazionale.	54/1 quater Deve essere indicato il principio che una persona non può lavorare per più di dodici ore perché ne risentirebbe il fisico ma anche la prontezza di riflessi e la lucidità mentale.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.		
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è	3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno programmato per il riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale,	54/3 Il giorno programmato per il riposo è a tutti gli effetti un vincolo per cui in caso di annullamento, posticipo o anticipo del riposo aspetta l'indennità per il disagio arrecato.

corrisposta una indennità di euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. 4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive. 5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.	è corrisposta una indennità di euro 15,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero. 6. Il personale che sia l'unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore ai 12 anni, così come previsto dall'art. 53 del D.Lg. n. 151/2001, non potrà essere impiegato in servizi dalle ore 22.00 alle ore 06.00, indipendentemente dalle ore di servizio giornaliere prestate. 7. Al personale che sia impiegato nella stessa giornata, per fronteggiare particolari esigenze, in due servizi diversi tra loro, e soggetti alla corresponsione delle indennità previste per le tipologie di servizio, previste dal presente decreto, devono essere corrisposte le indennità previste per ogni singola tipologia di servizio, oltre alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario. 8. Al personale impiegato in servizio nei giorni festivi a cui competono le indennità previste dall'articolo 46 comma 1, art.47 bis comma 1-3-4, art.48 comma 1 e 2, art.48 bis comma 1, art.48 ter comma 1, art.49 comma 1 e 3, art.51 comma 1, art.52 commi 9, 12 e 13, art.54 comma 1 ter e comma 3, art.54 bis comma 1, art.54 Quater comma 4, spetta percepire le predette in misura doppia. **Art. 54 Bis** **Indennità di cambio turno**	54/6 Il personale che sia separato o vedovo con prole con meno di 12 anni non può essere impiegato in servizi notturni 54/7 Il personale impiegato in due turni giornalieri per fronteggiare particolari esigenze oltre alla corresponsione dello straordinario deve essere corrisposto le indennità previste per ogni singolo servizio. 54/8 Al personale impiegato nei servizi festivi, anche infrasettimanale, le indennità corrisposte vengono raddoppiate.

	1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 al personale, nei confronti del quale è disposto il cambio del turno, compete un compenso nella misura di euro 7,00 lorde. Per cambio di turno si intende la variazione del turno di servizio, disposta d'ufficio, rispetto al turno di servizio risultante dalla pianificazione settimanale dello stesso.	54 bis/1 Al personale che venga cambiato il turno programmato settimanalmente viene concesso l'indennità prevista.
	Art. 54 Ter **Banca delle ore.**	
	1. E istituita la Banca delle Ore individuali, essa è denominata Bancaore. 2. Essa è utilizzata per gestire le ore di lavoro straordinario individuali che non possono essere retribuite o recuperate con giorni di riposi compensativi nei termini della normativa vigente. 3. Ogni dipendente potrà, a richiesta, far confluire sul proprio conto presso la Bancaore, tutte le ore di straordinario effettuate nel corso di ogni singolo anno solare che non siano state retribuite o sopperite con periodi di riposi compensativi. 4. Le ore di cui al comma 3, possono essere convogliate nella Bancaore fino a un massimo di 180 ore espletate nell'anno solare. 5. Per ogni dipendente è stabilito il limite massimo complessivo di ore accumulabili nel corso della vita professionale pari all'orario medio giornaliero per i giorni dell'anno (6 * 365 = 2.190).	54 ter/2 Nella Bancaore vengono inserite le ore dui straordinario non retribuite o non attribuite con riposi compensativi.
	6. Le ore confluite nella Bancaore potranno essere utilizzate, a richiesta del dipendente ed entro i due anni solari successivi, per usufruire di un numero massimo di giorni di riposo compensativo pari al totale delle ore non retribuite.	54 ter/6 Le ore possono essere utilizzate per avere dei permessi da utilizzare in qualsiasi momento e di qualsiasi entità.
	7. I giorni di riposo compensativo derivanti dall'utilizzo del proprio deposito in Bancaore, sono cumulabili con ogni altro tipo di assenza giustificata a termine delle vigente normativa.	54 ter/7 tutte le ore in Bancaore sono utilizzabili con licenze, permessi o riposi di qualsiasi natura

	8. E' facoltà dell'amministrazione militare, in ragione degli eventuali residui di bilancio o di nuovi stanziamenti, provvedere alla remunerazione di tutto o in parte delle ore presenti su ogni singolo conto. 9. Ogni fine anno solare viene effettuato il conteggio delle ore rimanenti su ogni singolo conto, del risultato viene informato l'avente diritto. Detto valore viene riportato come saldo positivo iniziale per l'anno seguente. 10. Le ore presenti su ogni singolo conto possono essere utilizzate dal personale per anticipare la cessazione materiale, ma non giuridica, dall'attività di servizio. Detta anticipazione mantiene impregiudicati sia il trattamento economico in servizio, sino al raggiungimento del limite per percepire quello di quiescenza, sia ogni vantaggio contrattuale verificatosi nel periodo di anticipazione. **Art. 54 Quater** **Riposo settimanale.** 1. Al personale che espleta il servizio su sei giorni durante la settimana lavorativa compete un giorno di "riposo settimanale", mentre al personale che espleta il servizio su cinque giorni durante la settimana lavorativa competono due giorni di "riposo settimanale". Il "riposo settimanale" è irrinunciabile e non può essere monetizzato. **2.** Di norma il riposo settimanale viene usufruito nel giorno festivo, particolari esigenze di servizio possono permettere di indicare un giorno diverso della settimana, fermo restando che il riposo festivo debba essere usufruito almeno una volta ogni tre settimane. 3. Il personale che sia autorizzato ad essere assente per 24 ore o più, ai sensi degli articoli n.47, 48 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nr. 395, non può essere	54 ter/8 L'amministrazione militare può decidere di retribuire le ore di straordinario fin qui accumulate su ogni singolo conto. 54 ter/9 Ogni fine anno l'amministrazione informa il dipendente di quante ore siano state accumulate. 54 ter/10 Le ore contenute nella Bancaore possono essere utilizzate per anticipare il periodo di quiescenza facendo salvi i diritti contrattuali e di buonuscita. 54 quater/1 Principi costituzionali del riposo. 54 quater/2 Viene definito che il riposo settimanale di norma viene usufruito nel giorno festivo della settimana salvo particolari esigenze di servizio che lo impediscono, e comunque viene introdotto il principio che il riposo debba essere usufruito almeno una volta ogni tre settimane nel giorno festivo. 54 quater/23 Al personale in licenza o riposo non può essere messo in servizio le ore precedenti o successive a tale diritto.

	comandato di servizio nelle otto ore antecedenti l'inizio dell'assenza ed in quelle susseguenti la fine del periodo di assenza. 4. Il riposo settimanale e le festività previste dall'art. 46, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, nr. 395 e successive modificazioni, non usufruite per motivi di servizio, possono essere recuperate entro i 12 mesi seguenti, per un massimo di 6 giorni consecutivi. **5.** Al personale che nella settimana non espleta il riposo settimanale e/o festivo infrasettimanale per esigenze di servizio è corrisposta la medesima indennità prevista dall'art. 54, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2002, n.164. **Art. 54 Quinquies** **Regolamento di servizio per l'impiego del personale (RISP).** 1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, di concerto con le Rappresentanze Militari centrali, emaneranno un regolamento di servizio per la pianificazione dell'organizzazione dei modi e tempi dell'impiego del personale. 2. Faranno parte della concertazione del comma 1 le seguenti materie: turni di servizio, articolazione dei servizi, riposi settimanali, festivi e modalità di recupero, riposo compensativo, licenze, permessi, modalità del cambio turno, orario flessibile, straordinario programmato, criteri per l'impiego della reperibilità e compenso per attività di intervento, attuazione del piano per la riduzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi per tutto il personale fino ai minori livelli, formazione e aggiornamento professionale previsti dall'art. 59 bis, comma 1, del presente decreto, modalità di assegnazione dei fondi per l'efficienza dei	54 quater/4 I riposi non usufruiti possono essere recuperati fino a 6 giorni consecutivi. 54 quater/5 Viene espresso il principio che coloro che non effettuino il riposo aspetti un'indennità compensativa del disagio. 54 quinquies/1 si stabilisce un regolamento di servizio al pari di quanto avviene con il ANQ delle altre FF PP civili 54 quinquies/2 Materie che faranno parte delle discussione per RSIP.

	servizi istituzionali previsti dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, costituzione e partecipazione nelle modalità di gestione del TFS e dei fondi pensioni, principi di gestione del "Fondo Assistenza, Previdenza e Premi per il personale dell'Arma dei Carabinieri", rappresentanti per la sicurezza previsto dall'art. 18 del D.lg. 19 settembre 1994, n.626, modalità di assegnazione degli alloggi per il personale militare ERP, AST, ASI, APP, SLI, ASC, ASGC, ASIR, ASGI e ASTC, regolati dall'articolo 2 del DM 23 gennaio 2004, n. 88. 3. Il Governo si impegna a procedere ad una rivisitazione dei criteri di attribuzione del monte ore di "straordinario" assegnato alle Forze di Polizia. 4. Il Governo si impegna ad istituire un autonomo capitolo di bilancio per ogni singola Forza di Polizia, al fine di impedire, in caso di superamento del monte ore assegnato a livello provinciale ad ogni singola Forza di Polizia, disparità di trattamento fra le diverse Forze di Polizia.	54 quinquies/3 Necessità di procedere ad una rivisitazione dei criteri di attribuzione del monte ore di straordinario. 54 quinquies/4 Necessità di evitare disparità di trattamento
Art. 55. **Licenza ordinaria** 1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza. 2. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della		

licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno. **Art. 56.** **Licenze straordinarie e aspettativa** 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge finanziaria 1994, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare. 2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia, sussistono anche per il personale accasermato. 3. Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo.	**Art. 56.** **Licenze straordinarie e aspettativa** 4. Il personale che intenda frequentare un corso universitario o post universitario di specializzazione (master), non prodotto dall'Amministrazione militare, ha diritto, previa domanda, al collocamento in aspettativa "senza assegni", per un periodo pari alla durata del corso stesso. 5. Il personale che svolge le funzioni di "delegato" della Rappresentanza Militare, di qualsiasi organismo, può, autonomamente, previa comunicazione al Reparto di appartenenza, anticipare, posticipare e/o interrompere e riprendere, la licenza, ordinaria o speciale, per	56/4 Il personale che abbia partecipato e vinto un concorso o stage può chiedere un periodo di aspettativa da utilizzare nel nuovo incarico anche solo temporaneamente. 56/5 I delegati della Rappresentanza Militare per dar modo all'assemblea di avere il numero legale può interrompere la licenza per presenziare agli incontri.

	partecipare alle attività correlate alla Rappresentanza Militare. 6. Il personale militare, candidato alle elezioni politiche e/o amministrative, ha diritto, per l'espletamento delle relative attività, ad una licenza straordinaria retribuita di giorni 40. In caso di ballottaggio delle elezioni amministrative sono concessi ulteriori 13 giorni. 7. Al solo personale militare candidato alle elezioni politiche e/o amministrative sono applicati i diritti, previsti dall'art. 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dall'art.16 della legge 21 marzo 1990, n. 53, quale rappresentante di lista. 8. Un congedo straordinario per la durata, secondo quanto certificato da personale medico che ha effettuato il prelievo di campioni biologici, non computabili fra quelli previsti dall'articolo 56, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, aspetta anche al personale che si sottopone alle visite specialistiche preventive di controllo e accertamento, per la compatibilità ed eventuale donazione di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo. 9. A parità di fattispecie e di situazioni legittimanti è riconosciuto lo stesso numero di giornate di congedo straordinario indipendentemente dalla qualifica posseduta.	56/6 Al personale è concessa una licenza per l'intero periodo della propaganda elettorale. In caso di ballottaggio viene concessa un'ulteriore periodo pari alla durata della propaganda elettorale. (L'esempio avviene con i candidati Sindaci o consiglieri Com/Prov.) 56/7 Il personale che sia candidato alle elezioni politiche-amministrative viene esteso quanto già previsto per i dipendenti privati e pubblici sul rappresentante di lista, per cui aspetta all'interessato tre giorni retribuiti. 56/8 Una licenza straordinaria aspetta anche ai donatori di organi ivi compreso la donazione del midollo osseo. 56/9 Le stesse giornate per il congedo straordinario sono riconosciute a tutto il personale indipendentemente dalla qualifica rivestita.
Art. 57. **Congedo per la formazione** 1. Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Tale congedo è		

autorizzato con provvedimento del Comandante di Corpo. 2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'amministrazione. 3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell'anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva. 5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell'inizio della fruizione del congedo. 6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. **Art. 58.** **Licenza straordinaria per congedo parentale** 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del testo unico a tutela della maternità, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo testo unico, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del primo quadriennio normativo Polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di	**Art. 58.** **Licenza straordinaria per congedo parentale**	

entrata in vigore del presente decreto. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del testo unico a tutela della maternità non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo,previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del testo unico a tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio. 7. Al personale femminile dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza collocato in		

congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della maternità non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.	9. Il personale delle Forze di Polizia, civili e militari, e delle Forze Armate, che intenda usufruire del congedo parentale previsto dell'art. 32 del D.Lg. n. 151/01, non potrà usufruirne nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto e dal 18 dicembre al 10 gennaio successivo.	56/9 Il personale che usufruisce del periodo di licenza parentale fino a 45 giorni all'anno non può usufruirlo nel periodo dal 1 luglio al 31 agosto e dal 18 dicembre al 10 gennaio..
Art. 59. **Diritto allo studio**	**Art. 59.** **Diritto allo studio**	
1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del secondo quadriennio normativo Polizia, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.	1. Per la preparazione ad esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.254, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno, anche per iscrizioni in sedi universitarie diverse dalla Regione Amministrativa sede di servizio. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.	59/1 viene esteso lo stesso principio anche a coloro che siano iscritti ad università fuori dalla regione di appartenenza
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.	2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.	59/2 Si estende quanto già previsto per le FF OO civili con l'art. 20 comma 4 del DPR 254/99.
	Art. 59 Bis. **Formazione e aggiornamento professionale** **1. Rinviato ad altro documento.**	
Art. 60. **Buono-pasto**	**Art. 60.** **Buono-pasto**	

1. Il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo di euro 4,65.	1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il buono pasto giornaliero di cui l'articolo 61 del secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell'importo **di euro 7,00.** Lo stesso importo e commisurato al personale che usufruisce della gestione diretta o punto cottura.	60/1 Si applica quanto già concordato con l'ARAN per il personale civile dei Ministeri
Art. 61. **Asili nido**		
1. Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse inerenti, l'amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico. 2. A decorrere dall'anno 2002 sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5 milioni annui. 3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna Forza di polizia.		
Art. 62. **Tutela assicurativa**		
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue: a) Arma dei carabinieri, euro 320.000,00; b) Guardia di finanza, euro 200.000,00.		

Art. 63. **Tutela legale** 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.	**Art. 63.** **Tutela legale** 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di euro **5.000,00** per le spese legali salvo rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. **Art. 63 Bis** **Definizione di Mobbing** 1. A tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore militare si intendono per mobbing tutti gli atti e comportamenti ostili posti in essere dal datore di lavoro, nonché da soggetti che rivestano incarichi in posizione sovraordinata, di pari o inferiore grado, svolti con carattere sistematico, duraturo, con palese predeterminazione, che mirano a danneggiare l'integrità psicofisica del lavoratore militare. 2. Si caratterizzano per il contenuto vessatorio e per le finalità persecutorie, tutti quegli atteggiamenti che si traducono in maltrattamenti verbali, in atteggiamenti ostili che danneggiano la personalità del militare, quali l'invito al congedo, alle dimissioni forzate, il pregiudizio delle prospettive di progressione di carriera, l'ingiustificata rimozione da incarichi già affidati, l'esclusione dalla comunicazione di informazioni rilevanti per lo svolgimento delle attività lavorative, la svalutazione dei risultati ottenuti.	63/1 Si reputa che oggi gli studi legali sono propensi a chiedere al cliente questa somma quale quota minima per istruire la pratica. 63 bis/1 Vengono definiti i principi di Mobbing

	Art. 63 Ter **Transito nella pubblica amministrazione** 1. Il personale non dirigente al compimento del 25 anno di servizio comunque prestato, previa domanda, ha diritto al transito, anche in soprannumero, presso qualsiasi pubblica amministrazione, mantenendo il trattamento giuridico-economico corrispondente alla posizione funzionale di impiego ricoperto alla data di presentazione della domanda. **2.** Con decreto interministeriale, da emanarsi entro sei mesi dal recepimento del presente accordo, sentite le Rappresentanze Militari, sono disciplinate le modalità di attuazione.	63 ter/1 Si da applicazione a quanto già previsto per la Forestale con l'art.4 del DM 228 del 7 ottobre 2005 anche se limitato all'interno della stessa amministrazione.
	Art. 63 Quater **Impiego del personale inidoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo parziale.** 1. Il personale di cui al Decreto del Presidente 25 ottobre 1981, n. 738 ha diritto di essere impiegato, anche in sovraorganico, esclusivamente in mansioni d'ufficio, anche presso le unità operative elementari, indipendentemente se dell'infermità sia o meno a causa di servizio.	63 quater/1 Si stabilisce il principio che il personale parzialmente idoneo sia impiegato in mansioni adeguate al suo status sanitario
	Art. 63 Quinquies **Addizionali Regionale, Comunale ed I.c.i.** **1.** Al personale comunque trasferito per esigenze della Pubblica Amministrazione, non si applicano l'addizionale IRE Regionale e Comunale, cosi come prevista dal D.lg. 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, modificato dal D.lg. 30 dicembre 1999, n. 506.	63 Quinquies/1 Il personale trasferito d'ufficio non viene applicata l'addizionale Regionale e Comunale (anche Provinciale se sarà adottata in futuro)
	2. Il personale titolare di "prima casa" venga trasferito d'autorità, nell'interesse della pubblica amministrazione e purché non a domanda	63/2 Il personale trasferito d'ufficio è esentato dal pagamento dell'ICI della prima casa.

	dell'interessato, in sede di servizio diversa dal comune nel cui territorio insiste l'abitazione, esentato dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per il solo periodo di tempo durante il quale la stessa non è utilizzata per la residenza del nucleo familiare. **Art. 63 Sexies** **Commissione disciplinare.** **1. Rinviato ad altro documento.** **Art. 63 Septies** **Controversi demandate al giudice ordinario del lavoro.** 1. Le controversie di carattere economico – normativo - sanitario del personale non dirigente non direttivo sono demandate alla competenza del giudice ordinario del lavoro così come previsto dall'art. 63 del D.lg. 30 marzo 2001, n.165, per il pubblico impiego. **Art. 63 Octies** **Anticipo sul TFS.** 1. Al personale che ne faccia richiesta, è anticipato il TFS nella misura stabilite dalla legge 53/2000 così come per i lavoratori del settore privato, con risorse esterne agli stanziamenti previsti per il rinnovo dei contratti. **Art. 63 Novies** **Funzionalità della Rappresentanza Militare.** **1. Rinviato ad altro documento.** **Art. 63 Decies** **Commissione per il raffreddamento del**	63 Septies/1 Tutte le controversi di lavoro vengono demandate al giudice del lavoro e non più al TAR. 63 Octies/1 Si da modo al personale di avere l'anticipo sul TFS per le esigenze private e familiari al pari degli altri dipendenti.

	contenzioso. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà istituita la commissione per il raffreddamento del contenzioso prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n.195, presieduta da un componente dell'Amministrazione e composta pariteticamente da tre rappresentanti dell'amministrazione e da tre delegati del Co.Ce.R., uno per ogni categoria rappresentata. 2. Qualora in sede di applicazione delle materie regolate dal presente decreto siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle norme di applicazione procedurali, anche fra diverse amministrazioni, interverrà ciascuna delle parti della commissione con richiesta scritta della disamina della controversia. Nel termine di trenta giorni successivo alla richiesta la commissione procede ad una esame della questione controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a far data dal giorno in cui la richiesta è stata formulata, alle quali le parti si conformeranno che successivamente è inviato all'ufficio nella quale la controversia si è generata. Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione notiziando la rappresentanza militare sino a livello di base. 3. Tutti gli organismi della rappresentanza militare possono adire direttamente alla commissione per il raffreddamento del contenzioso, di cui al comma 1, per materie attinenti il rapporto d'impiego, l'applicazione del regolamento di servizio previsto dall'art. 54 qunquies e l'applicazione delle norme del presente decreto. **Art. 63 Undecies** **Aggiornamento competenze.** 1. Le competenze previste dall'art. 1 del DPR 11 gennaio 1956, n.5, così modificato dall'art.1	63 Decies/1 Viene istituita la commissione per il raffreddamento del contenzioso nel caso non trovasse applicazioni il presente decreto in uno o più reparti o fra amministrazioni diverse. La commissione è già istituita per le FF OO a status civile. 63 undecies/1 Sono aggiornate le competenze previste dal para 1 a

	della Legge 5 giugno 1967, n.417, sono rideterminate, ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità di rischio, sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicato, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relative al mese di gennaio di inizio ed al mese di dicembre di termine del biennio, 2. La quota per ogni componente, prevista dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, è elevata a 18. **3.** Gli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria si provvede con decreto interministeriale entro sei medi dall'entrata in vigore del presente Decreto. **Art. 63 Duodecies** **Aggregazioni e assegnazione temporanea.** 1. L'istituto dell'aggregazione non si applica al personale in servizio permanente, coniugato, vedovo o separato, con esclusione delle missioni all'estero. 2. L'articolo 42 bis del decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, è esteso anche al personale delle Forze di Polizia a status civile e militare, e a quello delle Forze Armate. 3. L'amministrazione può concedere al personale che ne faccia richiesta, per gravi motivi di carattere familiare o personale adeguatamente documentati, l'assegnazione anche in soprannumero all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sei mesi, rinnovabile. **4.** L'assegnazione non comporta la corresponsione degli emolumenti, indennità e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede**.**	tutti i soggetti a cui e diretta, si prevede che l'adeguamento delle competenze avvenga automaticamente ogni biennio secondo i codici di rilevamento ISTAT. 63 undecies/2 i giorni mensili per cui è previsto il compenso è elevato da 12 a 18. 63 undecies/3 Per la copertura finanziaria si provvede con decreto interministeriale e non hanno influenza sugli stanziamenti di bilancio per il rinnovo del contratto di lavoro. 63 duodecies/1 L'istituto dell'aggregazione non si applica al personale in servizio permanente, coniugato, vedovo o separato, così come già avviene per la GDF previsto dall'art.47 del DPR 254/99 63 duodecies/2 Il personale con figli minori agli anni 3 può chiedere l'assegnazione ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita una professione anche dipendente. 63 duodecies/3 Il personale interessato può chiedere l'aggregazione a un altro comando per non più di sei mesi per esigenze particolari di carattere familiari. 63 duodecies/4 Al richiedente non aspettano emolumenti economici previsti per le missioni.

	Art. 63 Tredecies **Tutela del delegato della rappresentanza militare.** 1. **Rinviato ad altro documento.**	
	Art. 63 Quater decies **Sanzioni disciplinari semplici e di Corpo.**	
	1. L'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 è cosi modificato "1. Le sanzioni disciplinari di corpo previste dagli articoli 63, 64 e 65 dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e irrogate al personale militare, dopo due anni sono depennate automaticamente, ove il militare sia in possesso dei requisiti previsti. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo matricolare degli interessati.	63 Quater decies /1 Viene modificato l'art. 75 del DPR 545/86 sulle sanzioni disciplinari, che vengono cancellate automaticamente dopo due anni, sempre che nel frattempo il manchevole non sia incorso in altra sanzione.
	2. Il comma 3 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e abrogato.	63 Quater decies /2 Abrogazione della richiesta di cancellazione della sanzione disciplinare.
	Art. 63 Quinquies decies **Informazione alla Rappresentanza Militare.**	
	1. Le Amministrazioni, nelle loro articolazioni centrali e periferiche, informano le rappresentanze di riferimento degli atti, delle decisioni e dei provvedimenti che abbiano influenza sul personale nelle materie previste dall'art. 4 del DLg 12 maggio 1995, n. 195.	63 Quinquies decies /1 Le amministrazioni centrali e periferiche dovranno informare i COCER, COIR e COBAR delle circolari che vengono emanate su materie di licenze, orario di lavoro, pensioni, trattamento economico, aspettativa, permessi, trattamento economico di missione-trasferimento-straordinario, aggiornamento professionale, spacci e mense.
	Art. 63 Sexies decies **Indennità di rischio e meccanografica.**	
	1. Le indennità di rischio previste dalla Legge 15	63 Sexies decies /1

	novembre 1973, n.734, modificato dal DPR 5 maggio 1975, n.146, dalla Legge 18 novembre 1975, n.163, dal DPR 9 giugno 1981, n.310, dalla Legge 3 febbraio 1982, n.28, dal DPR 7 giugno 1982, n,366, sono rideterminate, ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità di rischio, sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicato, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale relative al mese di gennaio di inizio ed al mese di dicembre di termine del biennio, 2. Gli stanziamenti previsti per la copertura finanziaria si provvede con decreto interministeriale entro sei medi dall'entrata in vigore del presente Decreto.	Sono aggiornate le indennità di rischio e meccanografica, si prevede che l'adeguamento delle indennità avvenga automaticamente ogni biennio secondo i codici di rilevamento ISTAT. 63 Sexies decies /2 Per la copertura finanziaria si provvede con decreto interministeriale e non ha influenza sugli stanziamenti di bilancio per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze dell'ordine e Forze Armate.
	Art. 63 Septies decies **Diritti dei militari** **1. Rinviato ad altro documento.**	
	Art. 63 Octies decies **Sedi disagiate** 1. Con decreto Interministeriale, da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto, sentite le rappresentanze militari centrali e le organizzazioni sindacali, i Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, sentite le amministrazioni del Ministero dell'Interno per la Polizia di Stato, del Ministero della Giustizia per la Polizia Penitenziaria, per il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il Corpo Forestale dello Stato, emaneranno un regolamento unificato per l'individuazione delle sedi "disagiate o sensibili".	63 Octies decies /1 Con un decreto unificato per tutte le FF di PP vengono individuate le località riconosciute disagiate.

	Art. 63 Novies decies **Rappresentante militare per la sicurezza** 1. Al Decreto Ministeriale 14 giugno 2000, n. 284, è aggiunto il seguente articolo, "Articolo 5. In attuazione all'articolo 1 del D.Lg 19 settembre 1994, n.626, la designazione del rappresentante militare per la sicurezza, dovrà cadere fra i componenti degli organi della Rappresentanza Militare in occasione del rinnovo del mandato, previa scelta fra i delegati, mediante delibera.".	63 Novies decies /1 I rappresentanti per la sicurezza sono scelti fra i componenti della rappresentanza militare.
	Art. 63 Vicies **Istituzione del mutuo cambio.** 1. Il personale di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 198, possono avanzare al Comando Generale richiesta di trasferimento per mutuo cambio con altro militare con pari grado e mansione ad altro reparto. I Comandi Generali, se non vi siano motivi ostativi, accolgono la richiesta entro 60 giorni. 2. Al personale di cui al comma 1 trasferito ad altro reparto, per mutuo cambio, non si applicano le indennità previste dall'art. 47 del presente decreto.	63 Vicies/1 È istituito il mutuo cambio fra il personale con lo stesso grado e funzioni 63 Vicies/2 Al personale trasferito per mutuo cambio non si applica le indennità previste sui trasferimenti d'ufficio.
	Art. 63 Vicies semel **Canone alloggi ASTC e ASGI.** 1. Le Amministrazioni competenti provvederanno ad individuare, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente decreto, i criteri guida cui ispirare una chiara ed organica politica per la realizzazione di "alloggi di servizio", in misura pari ad almeno il 50% della consistenza organica dei vari ruoli. 2. In materia di alloggi di servizio le Amministrazioni competenti provvederanno,	63 Vicie semel/1

	entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente decreto, ad emanare un “regolamento degli alloggi di servizio od in uso” contenente quanto segue: a. i requisiti strutturali minimi cui gli A.S.G.I. devono rispondere per essere definiti tali ed essere assegnati; b. l’”anagrafica nazionale degli alloggi nella disponibilità, a qualunque titolo avuta, dell’Amministrazione “militare” contenente i seguenti dati: • tipologia di alloggio A.S.G.I. o A.S.T.C.; • ubicazione geografica dell’alloggio; • ubicazione toponomastica dell’alloggio; • comando presso il quale è ubicato l’alloggio; • comando avente la titolarità e la disponibilità giuridica dell’alloggio; • provvedimento giuridico da cui discende la disponibilità dell’alloggio per l’Arma; • carica assegnataria dell’alloggio in caso di A.S.G.I.; • ruolo assegnatario dell’alloggio in caso di A.S.T.C.; • eventuale provvedimento di cambio di destinazione dell’alloggio; • occupante dell’alloggio; • incarico ricoperto dall’occupante; • titolo di occupazione dell’alloggio; • data di occupazione dell’alloggio; • data di assunzione dell’incarico in caso di A.S.G.I.; • data di trasferimento in caso di A.S.C.T.; • metratura dell’alloggio; • condizioni dell’alloggio. c. il divieto espresso di far divenire l’assegnazione dell’alloggio: • una fonte di esborsi diretti od indiretti	

	di denaro; • un “danno” per l’utente mediante l’assunzione della stessa ad elemento discriminativo per l’attribuzione di emolumenti, trattamenti economici fondamentali, accessori e/o di altro genere. 3. Al personale assegnatario di alloggio di servizio sono riconosciuti i seguenti doveri e facoltà: • tutto il personale trasferito d’autorità ad incarico cui è connesso un A.S.G.I può accettare o rifiutare l’alloggio; • tutto il personale trasferito d’autorità ad incarico cui è connesso un A.S.G.I e non abbia accettato l’alloggio assegnato, ha l’obbligo per di reperire un alloggio, nell’ambito dello stesso Comune cui in cui ha sede il Comando, da cui lo stesso dipende che sia raggiungibile in non più di 30 minuti. 4. Al personale assegnatario di alloggio di servizio non vengono applicate le seguenti disposizioni normative: • art. 6, 1° c., del decreto interministeriale ove si prevede che le gli oneri per le piccole spese di manutenzione dall’A.S.G.I. siano a carico dell’utente; • art. 1, 2° c., della L. 29 Marzo 2001 n. 86, che prevede la riduzione, nella misura del 20%, dell’indennità di trasferimento per il personale destinatario di A.S.G.I.; • art. 264 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui prevede l’obbligo di alloggiare il personale Ufficiali e Comandanti di Stazione nelle caserme ove ha sede il loro Comando. **Art. 63 Vicies Bis** **Ore straordinarie**	

	1. Il personale impiegato oltre l'orario di servizio ha diritto alla retribuzione di ore straordinarie. Ogni dipendente ha un monte ore mensile assegnato "ad personam" dalla propria amministrazione, in nessun caso esso può essere decurtato. 2. Entro tre mesi dall'approvazione del presente Decreto i rispettivi Comandi Generali sentiti i ministero dell'Interno per la Polizia di Stato, il Ministero della Giustizia per la Polizia Penitenziaria, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il Corpo Forestale dello Stato, emaneranno uno schema di assegnazione annuale secondo l'esigenza operativa territoriale.	63 Vicies Bis/1 Le ore straordinarie sono assegnate ad personam e non possono essere ridotte anche se non effettuate.
	Art. 63 Vicies ter **Qualifica di Luogotenente dei marescialli Aiutanti**	
	1. Il comma 3, dell'articolo 38-ter del Decreto Legislativo 12 maggio 1995, n,198, così sostituito dal comma 4 articolo 9 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è così modificato, dopo la parola "valutazione caratteristica, la qualifica di", la parola "eccellente" è sostituita con la parola "nella media".	63 Vicies ter/1 Viene eliminata la richiesta della qualifica di "eccellente" per i Mar.A. s.UPS per il passaggio a Luogotenente.
	Art. 63 Vicies quater **Diritti politici dei militari**	
	1. Dall'entra in vigore del presente Decreto il personale militare, di ogni ordine e grado, può iscriversi alle associazioni politiche. Le attività connesse all'adesione possono essere svolte liberamente e senza nessuna autorizzazione da parte delle autorità militari, purché il personale non sia nelle condizioni previste dalle lettere a), b), c), e d) dell'art. 5 comma 3 della Legge 11 luglio 1978, n.382.	63 Vicies quater/1 Tutti i militari possono iscriversi ai partiti politici. Possono partecipare a qualsiasi attività politica senza necessita di chiedere autorizza all'ente militare.

	2. Al personale militare di ogni ordine e grado eletto nei consiglio circoscrizionali, comunali, delle comunità montane e nelle province non può essere imposto nessun vincolo all'esercizio del mandato politico-elettorale. 3. E' vietata qualsiasi limitazione al personale militare il diritto di attività politica, nelle condizioni previste dalle lettere a), b), c), e d) dell'art. 5 comma 3 della Legge 11 luglio 1978, n.382. 4. Il comma 1, dell'articolo 9 della Legge 11 luglio 1978, n. 382, è così modificato "I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero senza necessità di autorizzazione dell'ente militare, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato coperto da segreto istruttorio, di Stato o a carattere riservato così come disposta dalla circolare dello Stato Maggiore Difesa n.1/R.". **Art. 63 Vicies quinquies** **Personale femminile** 1. Il personale femminile, dietro presentazione medica, a domanda permanente o temporanea, può essere esentata da servizi di una certa complessità e rischio durante il periodo mestruale. **Art. 63 Vicies sexies** **Pari opportunità** 1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta all'anno, sulle condizioni	63 Vicies quater/2 I militari che sono stati eletti nei consigli comunali ecc. non sono soggetti a nessun vincolo e non può essere imposta nessuna limitazione all'espletamento del mandato. 63 Vicies quater/3 nessuna limitazione o restrizione al personale militare che intenda partecipare alle attività politiche 63 Vicies quater/4 Tutti i militari possono rilasciare interviste e dichiarazioni alla stampa, pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze senza necessita di autorizzazioni da parte dell'ente militare. Sono vietate la trattazione di argomenti coperti da segreto di Stato, da segreto Istruttorio o a carattere riservato disposta dalle pubblicazione del SMD. 63 Vicies quinquies/1 Il personale femminile può essere esonerata a domanda durante il periodo mestruale a servizi di una certa complessità o rischio. 63 vicies sexies/1 Viene istituto un tavolo tecnico fra amministrazione e R.M. per le pari opportunità fra uomo e donna.

	oggettive in cui si trova il personale femminile rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.	
	2. I comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti, in pari numero, da delegati dell'organismo di rappresentanza a livello centrale, uno per ogni categoria rappresentata, con la consulenza di personale femminile da individuare con apposita delibera, e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.	63 vicies sexies/2 Composizione dei comitati per le pari opportunità.
	3. L'Amministrazione dovrà prevedere forme di valorizzazione e diffondere il lavoro dei comitati anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di Polizia ad ordinamento militare.	63 vicies sexies/3 Divulgazione degli esiti degli incontri.
	4. I comitati dovranno essere rinnovati almeno ogni quattro anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali.	63 vicies sexies/4 Rinnovo del comitato ogni quattro anni.
	Art. 63 Vicies septies **Tutela delle lavoratrici madri.**	
	1. Oltre a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, per il personale di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le seguenti disposizioni:	63 Vicies septies/1
	a) divieto di sovrapposizione dei turni tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione, o dei comparti previsti dall'art 2 e 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, con figli fino a 3 anni di età;	al personale con coniugi del comparto sicurezza che abbiano un figlio con meno di tre anni i servizio non possono essere coincidenti.
	b) esonero, a domanda, per la madre o per le	Il personale femminile o affidatario di minore, a

	situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio; c) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992; d) possibilità, per il personale femminile con figli fino al 12° anno di età, vincitrici di concorso interno di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge; e) il personale femminile che, dietro accertamento sanitario, si trovi in stato di gravidanza può chiedere di essere assegnata temporaneamente a incarichi e mansioni adeguate allo status di puerpera nella località più vicina alla residenza anche in sovraorganico, dalle attività di servizio è escluso l'impiego nelle ore notturne.	domanda, può chiedere di essere esentato dal prestare il turno continuativo sulle 24 ore. Il personale con a carico un soggetto disabile a domanda può chiedere di essere esonerato dai servizi notturni Il personale femminile, con figlio fino a 12 anni, vincitrice di un concorso interno può chiedere di svolgere il corso di istruzione in un reparto attiguo alla propria residenza Il personale femminile in stato di gravidanza può chiedere di svolgere le sue mansioni in un reparto ubicato nelle vicinanze della propria residenza anche in sovraorganico, è escluso qualsiasi impiego nelle ore notturne.
	Art. 63 duodetricies **Decorazini e onoreficenze** 1. Le decorazioni del personale militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, acquisite durante il periodo trascorso nelle Forze Armate, non da attribuzione di punteggio per l'avanzamento al grado successivo, per l'assegnazione di incarichi, per i trasferimenti in ambito nazionale e per incarichi Internazionali.	63 duodetrices/1 Le decorazioni acquisite durante il periodo militare trascorso nelle Forze Armate non danno attribuzione di punteggi per incarichi, trasferimenti o avanzamento.
	Art. 63 undetricies **Distacchi della Rappresentanza Militare Centrale e Intermedia.** 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il limite massimo dei distacchi per la rappresentanza Militare autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento	63 undetricies/1 I delegati della rappresentanza militare, COCER e COIR, sono distaccati all'ente di appartenenza per il periodo dell'intero mandato.

	militare è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di ottanta distacchi per l'Arma dei Carabinieri e di quarantadue distacchi per il Corpo della Guardia di Finanza che siano stati eletti rispettivamente negli organismi Centrale e Intermedio di qualsiasi categoria. 2. I distacchi per la rappresentanza militare, Centrale e Intermedio, sono concessi permanentemente dall'insediamento del nuovo mandato e non hanno bisogno di ulteriori autorizzazioni ne accertamenti, se non quello di far parte degli organismi di cui al comma 1. 3. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro numero complessivo, i distacchi per la rappresentanza militare, possono essere fruiti dai delegati, previo accordo con l'amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero. **4.** I periodi di distacco per la rappresentanza Militare sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni. Le eccedenze di orario danno titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario nella misura prevista per ogni singolo componente. **Art. 63 tricies** **Permessi orari per la Rappresentanza Militare di Base.** 1. Per l'espletamento del loro mandato, i delegati della Rappresentanza Militare di Base dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che non siano distaccati ai sensi del precedente articolo, possono fruire di permessi per la rappresentanza militare con le	63 undetricies/2 I distacchi per i delegati del COCER e COIR non necessitano di autorizzazione perchè sono concessi in automatico per il solo fatto di essere stati eletti in quegli organismi. 63 undetricies/3 I distacchi possono essere frazionati in accordo con l'amministrazione 63 undetricies/4 I distacchi sono retribuiti come servizio prestato all'amministrazione 63 tricies/1 Anche i delegati del COBAR possono usufruire dei permessi orari per l'espletamento del loro mandato.

	modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi per la rappresentanza di Base retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare è determinato rispettivamente in cinquecentoventiduemilacinqucentosettantasei ore per l'Arma dei Carabinieri e in duecentoventimila ore per il Corpo della Guardia di Finanza. L'organismo della Rappresentanza militare di base potrà disporre, dietro deliberazione dell'assemblea con votazione maggioritaria dei 4/5 dei presenti, delle ore spettanti complessivamente, assegnandole a ciascun delegato entro il 1° dicembre per l'anno successivo. Nel caso un delegato decada dal mandato, secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.691, sono riassegnate al delegato subentrante o in alternativa assegnati ad altri delegati con espressa delibera dell'assemblea con votazione maggioritaria dei 4/5 dei presenti. 3. Dai permessi di cui al comma 2 sono escluse le convocazione per il comitato di presidenza, le assemblee ordinarie e su richiesta dell'amministrazione, del Comandante dell'Unità di Base o degli organismi Intermedi e Centrali, le cerimonie civili e militari, le commissioni di verifica degli organismi di protezione sociale (spacci e mense) e quelle per i Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, per tali fattispecie continua a valere la normativa vigente prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n.691. 4. I permessi orari, di cui al presente articolo, sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione e sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità collegati all'effettivo svolgimento delle	63 trices/2 A ogni delegato del COBAR dell'Arma dei Carabinieri aspetta 912 ore, pari a 152 giorni, annuali. L'assemblea può deliberare l'assegnazione delle ore in modo diverso da delegato a delegato purchè la votazione maggioritaria sia almeno di 4/5 dei presenti. 63 trices/3 Non rientrano nei permessi orari le convocazione delle assemblee, alla partecipazione di cerimonie o commissioni. 63 trices/1 I permessi orari sono retribuiti come servizio prestato all'amministrazione

	prestazioni. Le eccedenze di orario danno titolo a recuperi compensativi o a compensi per lavoro straordinario nella misura prevista per ogni singolo componente. 5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. **Art. 63 tricies semel** **Modifiche di norme e leggi.** 1. L'articolo 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, modificato come segue, dopo la parola "non superato il" la parola "quarantesimo" viene sostituita con la parola "quarantaseiesimo". **Art. 63 tricies bis** **Assegnatari di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.** 1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente decreto, il personale che alla data del 1° gennaio 2006 sia assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (ex Iacp) per la quota riservata alle forze dell'ordine, può richiedere l'alienazione dell'alloggio assegnato, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 597 e 598, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle condizioni previste della Legge 24 dicembre 1993, n. 560. 2. Analoga facoltà è riconosciuta ai soggetti assegnatari di alloggi ERP non ricompresi nella quota riservata alle forze dell'ordine. 3. Analoga facoltà è riconosciuta ai soggetti assegnatari di alloggi di enti pubblici e privati. 4. Quanto previsto dal comma 1, 2 e 3 è esteso ai familiari, vedovo/a o separato/a, di congiunto appartenenti alle forze dell'ordine già assegnatario di alloggio.	63 trices semel/1 Il personale che partecipa ai concorsi per ufficiale, ruolo speciale, l'età per la partecipazione è elevata a 46 anni. 64 tricies bis/1 Gli alloggi popolari assegnati alle forze dell'ordine possono essere ceduti agli aventi diritto, dietro presentazione di richiesta scritta. 64 tricies bis/4 La vendita degli alloggi sono estese ai famigliari vedovi o separati.

Titolo IV **DISPOSIZIONI FINALI** **Art. 64** **Proroga di efficacia di norme** **1.** Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.	**Titolo IV** **DISPOSIZIONI FINALI** **Art. 64** **Proroga di efficacia di norme** **1.** Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.	64/1 Data di entrata in vigore.
Presidente Maggiore Fabiani Roberto **Segretario Mar. "A". s.U.P.S. Marco Mazzone** **Relatore Brigadiere Romeo Bellon**	**Progetto a cura dei delegati del Co.Ba.R. Carabinieri Lombardia.** Magg. Roberto Fagiani, Mar. "A". s.U.P.S. Marco Mazzone, Mar."A". s.U.P.S. Pasquale Santise, Brig. Romeo Bellon, Brig. Ivo Campagnolo, Brig. Gavino Arras, Brig. Aurelio Sansone, App. S. Pierantonio Singia, App. S. Francesco Speranza, App. S. Michele Fornicola, App. S. Antonino Carollo, App. S. Giuliano Contu, App. Davide Dal Piaz, App. Giovanni Silletta, App. Alessandro Ruiu.	